



Circolare n. 157

9 Maggio 2017

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
TERZE, QUARTE E QUINTE

AI DOCENTI

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: **CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO.**

S'invita a un'attenta lettura della presente circolare.

1. CREDITO SCOLASTICO

Come è noto, a partire dall' a.s. 1998/1999, il legislatore, con l'introduzione del **credito scolastico**, ha voluto dare concreto riconoscimento al curriculum dello studente in riferimento agli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo da lui frequentati.

Trattasi di un "patrimonio di punti" (dall'a.s. 2008/2009 fino ad un max. di 25, anziché fino ad un max. di 20 com'era in precedenza), con cui lo studente si presenta agli esami di Stato conclusivi e a cui si sommeranno poi i punteggi a lui attribuiti nelle 3 prove scritte e nel colloquio previsti dagli esami stessi.

Il punteggio massimo conseguibile, in sede d'esame, è pari a 100, con assegnazione della lode per i candidati che lo raggiungano senza fruire dell'integrazione, da 01 a 05 punti, eventualmente prevista per coloro che vantino un credito scolastico di almeno 15 punti e conseguano almeno 70 punti complessivi nelle prove d'esame. Superano gli esami i candidati che accumulino almeno 60 punti complessivi (curriculum + le 4 prove sopra ricordate).



Ciò detto si riporta, di seguito, a beneficio di tutti, la vigente **TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO ALLEGATA AL D.M. n. 99 DEL 16.12.2009:**

Media voti scrutinio finale	CLASSE TERZA	CLASSE QUARTA	CLASSE QUINTA
$M = 6$	Punti 3 o 4	Punti 3 o 4	Punti 4 o 5
$6 < M \leq 7$	Punti 4 o 5	Punti 4 o 5	Punti 5 o 6
$7 < M \leq 8$	Punti 5 o 6	Punti 5 o 6	Punti 6 o 7
$8 < M \leq 9$	Punti 6 o 7	Punti 6 o 7	Punti 7 o 8
$9 < M \leq 10$	Punti 7 o 8	Punti 7 o 8	Punti 8 o 9

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media **M** dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

N. B.

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di condotta non può essere inferiore a sei decimi ed esso concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media **M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.**



2. CREDITO FORMATIVO

- Il credito formativo costituisce, insieme con il profitto, l'assiduità nella frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative gestite e certificate dalla Scuola, uno degli elementi sulla scorta dei quali assegnare, per ciascuno dei tre anni conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, il credito scolastico.
- Può costituire credito formativo ***“ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato”*** (art. 12 D.M. 323/98).
- Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi ***“sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”*** (art. 1 D.M. 49/2000).

Ciò premesso, in considerazione del fatto che, nonostante la precisazione normativa circa la coerenza delle ***“qualificate esperienze”*** in questione ***“con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato”***, gli ambiti e i settori in cui è possibile maturarle e la tipologia delle medesime sono praticamente illimitati e che, peraltro, la “compatibilità” tra quanto disposto nei due articoli sopra riportati risulta di per sé discutibile, si ritiene comunque ragionevole prendere in esame tutte le certificazioni, prodotte dagli interessati, purché presentino i seguenti requisiti:

- 1) L'attività deve essere stata svolta durante il corrente anno scolastico e cioè non anteriormente al 01 settembre 2016.
- 2) Le attestazioni degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, etc., redatte su carta intestata e debitamente vidimate, debbono contenere una descrizione dell'esperienza, dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base all'impegno e ai risultati conseguiti. Nella certificazione devono essere altresì



chiaramente indicati il periodo e la durata dell'attività svolta (documentazioni carenti o addirittura prive anche di uno solo di tali elementi non saranno prese in considerazione dai Consigli di classe).

- 3) Poiché la normativa vigente specifica che da **“ogni qualificata esperienza”** debbono **“derivare competenze”**, risulta evidente che laddove queste ultime non siano certificate o rilevabili, e cioè non possa essere accertata la proficuità dell'attività svolta ai fini della formazione dello studente, l'attività documentata non potrà essere valutata quale credito formativo.
- 4) Le esperienze non devono avere carattere occasionale.
- 5) Le certificazioni comprovanti eventuali attività lavorativa devono indicare l'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l'obbligo dell'adempimento contributivo.
- 6) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero devono essere convalidate dall'Autorità diplomatica o consolare.
- 7) La frequenza di un anno scolastico o di una sua frazione all'estero sono equivalenti alla frequenza scolastica in Italia e non possono costituire quindi credito formativo aggiuntivo (C.M. 236/99).
- 8) E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 403/1998, solo per attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

Alla luce di tutto ciò, **gli studenti, che ritengano di aver maturato esperienze e/o svolto attività valutabili come crediti formativi, dovranno presentare domanda scritta (indirizzata al Consiglio della classe di appartenenza), corredata della relativa certificazione, provvista dei requisiti sopra indicati, da compilare e da consegnare al docente coordinatore del loro Consiglio di classe, entro e non oltre il 15 maggio 2017.**



Il ricorso ad altra modalità di presentazione o il mancato rispetto del termine indicato non ne consentirà l'accoglimento.

Il docente coordinatore vorrà consegnare in Segreteria Didattica, entro il 25 maggio 2017, la documentazione raccolta, in modo da consentirne l'acquisizione al protocollo e che sarà poi resa disponibile per le operazioni di valutazione dei crediti formativi in sede di scrutinio finale.

Per quanto riguarda invece le attività integrative, complementari e progettuali svolte nella Scuola e, quindi, non valutabili come credito formativo, ma comunque concorrenti ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, saranno i docenti referenti di dette attività a consegnare la relativa documentazione sempre in Segreteria Didattica e sempre entro il 25 maggio 2017, per consentire i medesimi adempimenti.

I Consigli di classe prenderanno in esame le certificazioni volte al riconoscimento dei crediti formativi, per accertare se le esperienze maturate al di fuori della scuola abbiano rilevanza ai fini della valutazione globale della preparazione dello studente, avendo effettivamente arricchito il bagaglio delle sue competenze.

Solo in tal caso esse potranno contribuire all'attribuzione del credito scolastico ed essere attestate, relativamente alle quinte classi, nella certificazione finale dell'esame di Stato.

Infine, è bene rilevare, a scanso di qualsiasi equivoco, che **i crediti formativi**, riconosciuti e validati come tali dai competenti Consigli di classe, **non determinano, in nessun caso** (e indipendentemente dal numero di essi), **un "transito" nella banda di oscillazione successiva** a quella corrispondente alla media di profitto riportata dallo studente nello scrutinio finale.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE

Rolando Casamonti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)